

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI CERTIFICATI DI
TRASFERIMENTO RISONE ELETTRONICI**

Addì __ del mese di _____ dell'anno 20__ in Milano

TRA

l'**ENTE NAZIONALE RISI**, con sede legale in Milano,
Via San Vittore n. 40, partita I.V.A. 03036460156,
in seguito per brevità denominato Ente,
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Roberto
MAGNAGHI

E

la società _____ con sede legale in
_____, Via _____, codice fiscale
_____, in seguito, per brevità, denominata
operatore, rappresentata da _____ in
qualità di _____

PREMESSO

che la legge istitutiva dell'Ente all'art. 7 comma
3 prevede che "Ogni e qualsiasi trasporto e
trasferimento di risone greggio, anche non in
conseguenza di vendita, deve essere accompagnato
da apposito certificato rilasciato dall'Ente da
usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal
medesimo";

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con
delibera del 14 settembre 2009 ha deliberato di

consentire agli operatori che ne facciano richiesta scritta, la stampa del certificato di trasferimento risone allo scopo di semplificare le procedure amministrative connesse alle operazioni di emissione degli stessi e della liquidazione dei diritti di contratto;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera del 16 dicembre 2014 ha deliberato l'attuazione di nuove procedure per l'emissione di certificati di trasferimento, ed in particolare, attraverso l'utilizzo di un certificato di trasferimento elettronico;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera del 1 dicembre 2015 ha approvato il "Regolamento per la generazione e l'utilizzo dei certificati/buoni di consegna in formato elettronico presso le sedi degli operatori".

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Ente e l'operatore per tutte le operazioni relative all'emissione dei certificati di trasferimento risone in formato elettronico dalla data della presente sino alla disdetta da una

delle parti da formalizzarsi per iscritto con preavviso di 30 giorni.

Art. 2

All'atto della stipula della presente convenzione l'operatore richiede per iscritto il numero e le caratteristiche di credenziali da attivare per la propria azienda.

Art. 3

L'Ente mette a disposizione dell'operatore, tramite il proprio sito internet, un servizio personalizzato che consente la compilazione e la generazione dei certificati di trasferimento in formato elettronico e il successivo invio dei relativi dati ai sistemi informatici dell'Ente.

Art. 4

L'operatore si impegna a fare corretto uso dei certificati di trasferimento risone generati dalla procedura informatica dell'Ente, utilizzandoli in conformità dell'apposito regolamento e secondo la numerazione progressiva apposta sugli stessi nonché a garantire la conservazione.

Art. 5

L'operatore si impegna altresì a fornire tempestivamente, entro e non oltre i 7 giorni dal suo utilizzo, tramite l'apposita interfaccia

predisposta sul portale web dedicato, i dati relativi all'utilizzo definitivo dei certificati elettronici ed in particolare la data di utilizzo e il peso definitivo trasportato nonché ogni altra informazione che differisca da quelle riportate sul Certificato elettronico al momento dell'emissione.

Art. 6

Contestualmente all'attivazione del servizio da parte dell'Ente verranno consegnati all'operatore uno o più codici di accesso accompagnati dai relativi codici segreti "PIN". Detti codici abilitano l'operatore all'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione.

Il codice segreto "PIN" potrà essere modificato dall'operatore in ogni momento.

Per dar corso alle operazioni l'Ente verifica unicamente la conformità dei codici e dei dati anagrafici.

L'Ente quindi non effettua alcun accertamento sull'identificazione e sulla legittimazione degli incaricati.

L'operatore è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici e risponde del loro uso indebito, da chiunque operato, anche se in

conseguenza di smarrimento o furto. L'Ente non potrà essere ritenuto responsabile del loro utilizzo fraudolento.

L'emissione di nuovi codici deve essere prontamente richiesta per iscritto all'Ente nel caso in cui si sia verificato il furto, lo smarrimento o la distruzione.

Art. 7

Il firmatario della presente dà atto che tutte le comunicazioni effettuate tramite portale web sono fatte sotto la sua responsabilità e valgono quali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 455/2000 e con le sanzioni previste dall'art. 75 del medesimo decreto in caso di rilascio di dichiarazioni infedeli.

A tal fine il sottoscrittore della presente allega copia del proprio documento di identità, impegnandosi a trasmettere all'Ente il nuovo documento che sostituisce quello scaduto.

L'operatore si impegna a permettere, in ogni momento, visite nei propri locali dei funzionari dell'Ente allo scopo di verificare il corretto utilizzo dei certificati di trasferimento risone ed il rispetto degli obblighi previsti dalla

presente convenzione.

Art. 8

L'Ente ha facoltà di sospendere o cessare il collegamento telematico al Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli utenti, per motivi cautelari. Resta comunque possibile per l'operatore accedere ai normali servizi di emissione erogati presso gli sportelli territoriali dell'Ente.

Art. 9

Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione, compresi quelli relativi alla connessione a internet e alla stampa dei certificati, sono a carico dell'operatore.

Art. 10

L'operatore crea i certificati di trasferimento risone in formato elettronico in relazione alle proprie necessità di trasferimento del prodotto ed accredita i diritti di contratto giornalmente comprovando all'Ente Nazionale Risi il buon esito dell'operazione.

Art. 11

L'Ente Nazionale Risi provvederà, una volta ricevute le informazioni definitive di utilizzo del certificato elettronico, ad inviare copia completa dei suddetti dati, tramite PEC ai soggetti interessati.

Art. 12

L'inosservanza da parte dell'operatore delle norme previste nella presente convenzione comporta la risoluzione ipso jure della medesima, fatte comunque salve le sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ente per i casi di evasione del pagamento del diritto di contratto.

Art. 13

Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente il "Regolamento emissione CTR in formato elettronico presso gli operatori" allegato alla presente.

Art. 14

Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Milano.

Milano, __ _____ 20__.

L'OPERATORE

ENTE NAZIONALE RISI

Il Direttore Generale

dott.Roberto Magnaghi

Ex artt. 1341 e 1342 del C.C. vengono specificamente approvate per iscritto le clausole agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14.

L'OPERATORE